

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Irene Lupo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2015 promossa da:

FALLIMENTO OPERA 21 GROUP SPA

ATTORE

Contro

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

La SOCIETÀ S.p.A. sin dalla sua costituzione era attiva nel settore della *Information and Communication Technology*.

La predetta società, a seguito di un'operazione di ristrutturazione societaria, attuata mediante scissione, già dal 2011 era diventata la holding di un gruppo di società - in gran parte poi fallite o assoggettate a procedura di amministrazione straordinaria.

L'operazione di scissione predetta, perfezionatasi nel 2011, ha riguardato la scissione di SOCIETÀ S.p.A. (società scissa) a favore della controllata SOCIETÀ ALFA S.p.A. e della controllante SOCIETÀ BETA S.p.A. (società beneficiarie). In tale contesto la SOCIETÀ S.p.A. è stata ridenominata SOCIETÀ DELTA S.p.A. mentre la SOCIETÀ BETA S.p.A. è stata ridenominata SOCIETÀ ALFA S.p.A..

Tale operazione aveva, altresì, comportato il trasferimento alla società SOCIETÀ ALFA S.p.A. della maggior parte delle poste passive, inclusi i debiti bancari, facenti parte del patrimonio della SOCIETÀ S.p.A. In data 25-6-2013 la SOCIETÀ ALFA S.p.A. presentava ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio e veniva dichiarata fallita con sentenza del 17 Luglio 2013.

Tanto premesso, con particolare riferimento al rapporto di cui è causa, con atto di citazione ritualmente notificato, il FALLIMENTO SOCIETÀ ALFA S.p.A. citava in giudizio la BANCA per sentire dichiarare inefficaci e revocati ai sensi dell'art. 67 comma 2, l.f., gli atti estintivi dell'esposizione debitoria della fallita nei 6 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, cd. periodo sospetto e, conseguentemente, condannare l'Istituto di Credito alla refusione in favore della procedura dell'importo di € 400.000,00.

Si costituiva in giudizio, con comparsa del 23 febbraio 2016, la BANCA chiedendo in via preliminare l'accertamento della mancanza di legittimità attiva del fallimento e nel merito, la reiezione delle domande dell'attore.

Alla prima udienza, il Giudice verificata la regolarità delle notifiche, concedeva, su richiesta concorde delle parti, i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c .

A scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 20.09.2016, con ordinanza del 24.09.2016, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava termini ex art. 190 c.p.c. Tanto premesso, il Giudice osserva come segue.

1. In via preliminare

Preliminarmente, la BANCA ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del FALLIMENTO SOCIETÀ ALFA S.p.A., asserendo che il conto corrente su cui sono state effettuate le rimesse di cui è causa non fosse intestato alla odierna attrice ma alla SOCIETÀ DELTA S.p.A.

Il progetto di scissione prevedeva, come si è detto, il trasferimento alla società SOCIETÀ ALFA S.p.A. (già SOCIETÀ BETA S.p.A.) del debito che la società SOCIETÀ DELTA S.p.A. aveva maturato sul conto corrente n. *omissis* verso l'odierna convenuta (sub doc. 10 fascicolo attore).

Attuata la scissione, con atto dell'8.09.2011 (sub doc. 9 fascicolo attore), il predetto conto corrente, acceso presso la BANCA su cui sono state effettuate le rimesse di cui è causa, risultava comunque intestato alla società SOCIETÀ DELTA S.p.A. (già SOCIETÀ S.p.A.).

Ai fini della presente controversia, bisogna rammentare che la scissione, disciplinata dall'art. 2506 c.c., consiste in un'operazione straordinaria con cui la società che si scinde trasferisce tutto o parte del proprio patrimonio ad una o più società già esistenti o di nuova costituzione.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 23225/2016 hanno affermato che *“la scissione, disciplinata dagli artt. 2506 e segg. a decorrere dal 1 Gennaio 2004 per effetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, consistente nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie traslativa, che, sul piano processuale, non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura una successione a titolo particolare nel diritto controverso”*.

Nel caso di specie, si è verificata un'ipotesi di scissione parziale dal momento che la società scissa, ossia SOCIETÀ S.p.A., ha trasferito parte del proprio patrimonio alla società beneficiaria odierna attrice, ossia SOCIETÀ BETA S.p.A., pur continuando la propria attività commerciale.

E' evidente che ricorre nel caso di specie un fenomeno successorio, sebbene a titolo particolare, dal momento che la scissione realizzata ha comportato un trasferimento patrimoniale dalla società scissa alla società beneficiaria, trasferimento che comprende anche il conto corrente n. *omissis* (sub doc. 11 fascicolo attore).

Peraltro, lo stesso responsabile amministrativo della nuova SOCIETÀ S.p.A., provvedeva ad informare la Banca dell'avvenuta scissione parziale con mail del 1.12.2011 (sub doc. 14 fascicolo attore) chiedendo, altresì, come effettuare la variazione della denominazione del c/c.

Ne consegue la legittimazione attiva del FALLIMENTO SOCIETÀ BETA S.p.A.

2. Nel merito

Bisogna ricordare che l'azione revocatoria *ex artt. 67ss. l.f.*, si fonda su due presupposti: un requisito oggettivo, ossia il compimento di un atto solutorio nel periodo sospetto; ed un requisito soggettivo, ossia la consapevolezza in capo all'*accipiens* dello stato di insolvenza, astrattamente contemplati dalla norma.

2.1. Della sussistenza del requisito oggettivo

Parte attrice ha prodotto in giudizio gli estratti conto del conto corrente intrattenuto dalla società SOCIETÀ BETA S.p.A., presso la BANCA dai quali si evince che, durante il cd. periodo sospetto, intercorrente nel caso di specie dal 17 Gennaio 2013 al 17 Luglio 2013, la Banca ha ricevuto due pagamenti, in data 28 Febbraio 2013 e 25 Marzo 2013, entrambi recanti la causale "bonifico o/c" dell'importo di 200.000,00 euro ciascuno, per un totale di 400.000,00 euro (sub doc. 13 fascicolo attore).

E', infatti, evidente che le predette rimesse aventi carattere solutorio sono affluite su un conto corrente scoperto, che presentava alla data del 31 Gennaio 2013 uno saldo passivo di =404.921,51 euro, e che le stesse hanno, inevitabilmente, ridotto l'esposizione debitoria di SOCIETÀ BETA S.p.A., nei confronti di BANCA.

Infatti, risulta dalla predetta documentazione che tale esposizione debitoria è passata da euro 404.921,51, alla data del 31.01.2013, ad euro -20.289,31 alla data del 31.07.2013, registrandosi quindi una evidente riduzione del debito dell'odierna attrice nel periodo sospetto.

In conclusione, nel caso di specie, sussiste il requisito oggettivo richiesto, ai sensi degli artt. 67 comma 2 L.F., ai fini della revoca delle rimesse effettuate sul conto corrente di cui è causa.

2.2. Della mancata prova della scientia decoctionis di parte convenuta

Ad ogni modo, i pagamenti oggetto di causa non possono essere revocati mancando in concreto la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della BANCA.

Come noto, la dimostrazione della conoscibilità dello stato di insolvenza segue un percorso probatorio di tipo presuntivo, scandito da elementi gravi, precisi e concordanti, tali da ritenere che il creditore, applicandosi con comune diligenza, non avrebbe potuto non conoscere lo stato di dissesto del debitore (cfr. Cass. 26935/2006).

Tuttavia, non può esservi un'astrazione assoluta dalla realtà fattuale né l'utilizzazione del solo parametro valutativo.

Contrariamente a quanto assunto dal FALLIMENTO SOCIETÀ BETA S.p.A., in liquidazione, la consapevolezza da parte della BANCA dello stato di insolvenza in cui versava la società attrice non poteva essere desunta dal bilancio di esercizio dal momento che, alla data del 31.12.2011, la società presentava un totale debiti di 16.190.694 euro, di cui verso le banche di 5.327.053 euro ma, ciò a fronte di un attivo di 38.102.081,00 euro e di un capitale sociale di 16.351.344,00 euro (sub doc. 5 fascicolo attore).

In aggiunta, non è rilevante la circostanza secondo cui lo stato di dissesto in cui versava la società BETA S.p.A. era ricavabile dalla stessa operazione di scissione.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Irene Lupo n. 324 del 19 marzo 2018.

Tale operazione finalizzata, per stessa ammissione di parte attrice, ad una ristrutturazione aziendale nell'ottica di una riduzione dei costi rientra, infatti, nell'ambito delle scelte gestionali di ogni operatore commerciale.

Né può assumere rilevanza, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, l'assunto secondo cui, in seguito alla scissione, la SOCIETÀ BETA S.p.A. provvedeva ad iscrivere in bilancio il valore delle partecipate utilizzando il criterio del costo di acquisto anziché secondo il criterio del valore del patrimonio, essendo tale iscrizione consentita ai sensi dell'art. 2426 c.c.

Del pari, non è rilevante ai fini della sussistenza della *scientia decoctionis* il rimando alle notizie di stampa, sia perché le informazioni giornalistiche non assurgono a fonti di conoscenza legale, sia perché esse non sono dotate di indiscutibile attendibilità, sia perché non essendo il creditore tenuto a leggere i giornali, occorrerebbe dimostrare l'effettiva percezione di una precisa ed inequivoca *notitia decoctionis*.

Peraltro, la maggior parte delle notizie di stampa prodotte in giudizio dall'attrice sono state pubblicate in momenti anteriori (dal 2009 al 2010) all'effettivo incasso delle somme in contestazione e, pertanto, non possono assurgere a prova dello stato soggettivo dell'*accipiens*, da considerarsi al momento della ricezione dei pagamenti (sub doc. 3 fascicolo attore).

Inoltre negli articoli prodotti (pubblicati nel periodo della scissione) è fatto riferimento ad una strategia di rilancio del gruppo in una prospettiva di collocamento in borsa, notizie quindi che depongono in senso diametralmente contrario alla *notitia decoctionis*.

Concludendo, non sussistono elementi gravi, precisi e concordanti tali da ritenere che il creditore conoscesse in modo inequivoco lo stato di insolvenza del FALLIMENTO SOCIETÀ BETA S.p.A., né possono essere ammessi i capitoli di prova articolati da parte attrice, in quanto in parte generici e valutativi, in parte documentali o irrilevanti.

Alla luce di quanto esposto, assorbite tutte le altre eccezioni e deduzioni, questo Tribunale ritiene che non possa trovare accoglimento la domanda di revocatoria esperita dal FALLIMENTO SOCIETÀ BETA S.p.A. in liquidazione.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così dispone:

- respinge le domande formulate dal FALLIMENTO SOCIETÀ BETA S.p.A. in liquidazione nei confronti della BANCA;
- condanna il FALLIMENTO SOCIETÀ BETA S.p.A. in liquidazione alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta BANCA, pari ad euro 21.387,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e c.p.a. come per legge.

Milano, 28/02/2018

Il Giudice
dott.ssa Irene Lupo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*